



COMUNE DI SISSA TRECASALI
Provincia di Parma

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA
DEL BENESSERE ANIMALE DA AFFEZIONE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30 novembre 2021

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI

- Art. 1 – Principi e finalità
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Ambito di applicazione

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 4 – Detenzione di animali.
- Art. 5 – Maltrattamento di animali
- Art. 6 – Vivisezione di animali e Produzione, confezionamento Pelli e Pellicce
- Art. 7 – Pet – Therapy
- Art. 8 – Abbandono di animali
- Art. 9 – Avvelenamento di animali
- Art. 10 – Accattonaggio con animali
- Art. 11 – Attraversamento di animali
- Art. 12 – Modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico e di mezzi privati
- Art. 13 – Mostre, spettacoli e manifestazioni con l'utilizzo di animali
- Art. 14 – Esposizione di animali al di fuori mostre o spettacoli o manifestazioni

TITOLO III – CANI

- Art. 15 – Tutela della popolazione canina
- Art. 16 – Attività motoria dei cani
- Art. 17 – Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri
- Art. 18 – Modalità di fruizione delle aree pubbliche e delle aree verdi pubbliche
- Art. 19 – Aree riservate ai cani
- Art. 20 – Accesso degli animali nei pubblici esercizi
- Art. 21 – Obbligo di raccolta delle deiezioni
- Art. 22 – Rinuncia di proprietà
- Art. 23 – Ritrovamento di cani smarriti ed altri animali domestici di affezione

TITOLO IV – GATTI

- Art. 25 – Tutela e controllo della popolazione felina
- Art. 26 – Detenzione dei gatti di proprietà
- Art. 27 – Gestione colonie feline
- Art. 28 – Decesso del proprietario di gatti

TITOLO V – VOLATILI

- Art. 29 – Detenzione di volatili
- Art. 30 – Controllo della popolazione di colombi in ambiente urbano
- Art. 31 – Tutela di specie protette quali rondine, rondone e balestruccio

TITOLO VI - ANIMALI ACQUATICI

- Art. 32 – Ittiofauna
- Art. 33 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari
- Art. 34 – Tartarughe acquatiche
- Art. 35 – Detenzione Tartarughe

TITOLO VII – RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 36 – Conigli – modalità di detenzione

Art. 37 – Furetti – modalità di detenzione

Art. 38 – Piccoli roditori – modalità di detenzione

TITOLO VIII – EQUIDI

Art. 39 – Dimensioni dei box e della posta

Art. 40 – Modalità di detenzione

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 – Sanzioni

Art. 42 – Vigilanza

Art. 43 – Integrazioni e modifiche

Allegato A - Elenco delle possibili diciture con le quali sono etichettate le pellicce di cani e gatti

Titolo I - PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il Comune di Sissa Trecasali, in riferimento ai principi stabiliti dalle Leggi in vigore, promuove la tutela del benessere degli animali presenti sul proprio territorio, quale strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi, in particolare verso le specie più deboli.
1. Il Comune di Sissa Trecasali, promuove iniziative di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini al fine di ottenere una corretta convivenza uomo–animale, per tutelare la salute pubblica e l'ambiente e per garantire la conservazione degli ecosistemi.
2. Il Comune di Sissa Trecasali riconosce e promuove l'attività delle associazioni che si ispirano alla promozione di iniziative atte a tutelare e difendere le specie animali.
3. Il Comune di Sissa Trecasali intende promuovere progetti didattici rivolti a tutte le scuole, al fine di educare al rispetto degli animali e ad una corretta convivenza uomo – animale.
4. Il Comune di Sissa Trecasali promuove e disciplina la tutela degli animali, tiene conto della loro natura di esseri senzienti, persegue gli atti di crudeltà verso di essi, il maltrattamento, l'accattonaggio e l'abbandono, i combattimenti clandestini e ogni tipo di manifestazione violenta con l'utilizzo di animali.
5. Il Comune di Sissa Trecasali si adopera a diffondere e promuovere tutti gli strumenti giuridici necessari per assicurare le garanzie e la tutela previste per gli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.
6. Il comune di Sissa Trecasali al fine di prevenire il randagismo promuove la cultura della sterilizzazione degli animali d'affezione attraverso iniziative di sensibilizzazione del cittadino.

Art. 2 – Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le specie e razze di animali da affezione di cui alla L. n. 281/1991 “Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”, e successive modifiche, nonché a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati anche in stato di libertà o semilibertà, tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo.
2. Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con la normativa vigente.
3. Si definiscono volontari tutti coloro che, appartenenti o meno ad associazioni protezionistiche, a qualunque titolo, prestino la loro opera gratuita nella cura e nella tutela degli animali d'affezione non di proprietà, con la finalità di migliorarne le condizioni di vita.
4. Si definisce gatto libero l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
5. Per colonia felina si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
6. Per habitat di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano ed extraurbano, edificato e rurale, nel quale viva stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini volontari.
7. L'adozione è una prassi atta a garantire ad un animale abbandonato e/o ospitato presso le strutture municipali di ricovero, cura e tutela degli animali d'affezione, il diritto di vivere in compagnia di un proprietario che ne assume la responsabilità.
8. L'anagrafe degli animali d'affezione è istituita presso il Comune di Sissa Trecasali, ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 e s.m.i., e consente la registrazione degli estremi

del codice di identificazione dei cani o, se richiesto dal proprietario di altri animali per cui non vige l'obbligo d'iscrizione quali gatti, furetti conigli, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario.

9. Per pet – therapy si intende l'attività di terapia assistita da animali in favore del miglioramento psicofisico delle persone. interventi di tipo educativo, ricreativo e/o terapeutico, assistite da animali, aventi l'obiettivo di migliorare la qualità di vita dei soggetti umani.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali di cui al precedente articolo 2 che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - a. le attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse ad eccezione degli allevamenti di animali d'affezione;
 - b. le specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali;
 - c. le attività di disinfezione e derattizzazione.

Titolo II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 – Detenzione di animali

1. Il proprietario e/o detentore di un animale è sempre responsabile del benessere e del controllo dello stesso e risponde, sia civilmente che penalmente, per danni o lesioni a persone, animali e cose, provocate dall'animale stesso.
2. Il proprietario e/o detentore di un animale, deve tenere conto della natura di essere senziente dello stesso, dovrà averne cura e rispettare le norme che garantiscano il suo benessere fisiologico ed etologico evitando ogni situazione di sofferenza e stress fisico e psichico.
3. Il proprietario e/o detentore a qualunque titolo di animali dovrà garantire adeguati controlli sanitari periodici, effettuati da Medici Veterinari, ogni volta si rendano necessari .
4. Il proprietario e/o detentore a qualunque titolo di animali dovrà garantire adeguate condizioni di benessere, con particolare riferimento alla somministrazione di alimenti e acqua fresca, alla giornaliera pulizia degli spazi di ricovero, secondo la specie o la razza alla quale appartengono. E' vietato detenere animali al buio o esposti costantemente ad illuminazione artificiale.
5. Il proprietario e/o detentore a qualunque titolo di animali dovrà tenerli in modo da non recare disturbo al vicinato, prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga dagli spazi di dimora, anche al fine di garantire la tutela di terzi da aggressioni.
6. I proprietari e/o detentori a qualunque titolo di animali sono responsabili anche della loro riproduzione oltre che della custodia, cura, salute e benessere della prole.
7. Il proprietario e/o detentore a qualunque titolo di animali deve impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare la cucciolata. In particolare sono riconosciuti oltremodo tutelati gli animali durante la gestazione, nel post-partum e nel periodo di allattamento oltre ai cuccioli di età fra 0 e 6 mesi. Conseguentemente i proprietari e/o detentori a qualunque titolo di animali sono responsabili, in suddette circostanze, di adottare maggiori misure di tutela e cioè di garantire specifiche cure veterinarie, assicurare appropriata alimentazione e disporre conveniente sistemazione all'interno del fabbricato ovvero di adeguato luogo al riparo dagli eventi meteorologici. I proprietari e/o detentori a qualunque titolo di cagne gravide deve comunicare al comune di Sissa Trecasali, entro il termine massimo di 30 giorni, l'indicazione del numero di cuccioli nati, il numero dei cuccioli morti,

- con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della normativa vigente.
8. I proprietari e/o detentori, di CANI devono provvedere ad iscriverli all'anagrafe degli animali d'affezione comunale entro 30 giorni dalla nascita o dal possesso a qualunque titolo.
 9. I proprietari e/o detentori di CANI devono farli identificare mediante l'inserimento di microchip da parte di un medico veterinario.
- Il Medico Veterinario che, avendo nell'esercizio della sua professione avuto conoscenza di cani non identificati mediante microchip, deve informare il detentore del cane all'anagrafe degli animali d'affezione comunale o alla Polizia Municipale. I proprietari e/o detentori, di CANI sono invitati ad applicare una medaglietta di riconoscimento, o una piastrina sul collare del cane, riportante i dati del proprietario e/o detentore, al fine di facilitarne il riconoscimento in caso di ritrovamento dell'animale vagante e la tempestiva restituzione.
- I proprietari e/o detentori a qualunque titolo di animali iscritti devono segnalare all'anagrafe degli animali d'affezione comunale lo smarrimento o la sottrazione degli animali entro 3 giorni dall'evento.
- I proprietari e/o detentori di animali iscritti deve comunicare all'anagrafe degli animali d'affezione, entro 15 giorni, la morte o la cessione dell'animale stesso.
10. I proprietari e/o detentori a qualunque titolo, di gatti, conigli da compagnia o furetti possono farli identificare mediante l'inserimento del microchip e iscriverli rispettivamente all'anagrafe degli animali d'affezione comunale.
 11. I proprietari e/o detentori di animali esotici detenuti in cattività, fatti salvi gli obblighi imposti dalla normativa di settore, devono ricreare il più possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove questi animali si trovano in natura al fine di evitare stress psico-fisico, inoltre è vietato ai proprietari e/o detentori di condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
 12. E' ammessa la detenzione, nei centri abitati di uccelli ornamentali. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando il benessere degli animali, gli aspetti igienico-sanitari ed il disturbo alla quiete pubblica.
 13. Chiunque intenda detenere animali da cortile, in numero superiore a 50 esemplari, deve inoltrare comunicazione alla Azienda U.S.L. territorialmente competente per le valutazioni in merito al numero di animali nonché, in relazione allo scopo della detenzione, alla necessità di rilascio di autorizzazione sanitaria da parte del Comune. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere animale.

Art. 5 – Maltrattamento di animali

1. Fatte salve le norme penali, è vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le disposizioni del presente regolamento ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. E' vietato addestrare i cani ad assumere atteggiamenti di aggressività.
3. E' vietato detenere animali in gabbia, se non strettamente necessario, e la cui necessità sia comprovata da idonea certificazione del Medico Veterinario, ed in casi documentati in cui si configurino situazioni di pericolo per le persone, ad eccezione dei volatili.
4. E' assolutamente vietato detenere animali all'esterno in spazi sprovvisti di idonei ripari dalle intemperie. Nei casi descritti al precedente punto 3 la tettoia sovrastante la gabbia deve avere dimensioni tali da garantire l'animale ampie zone d'ombra e/o di riparo dalle intemperie.
5. È altresì vietato:
 - a) stabulare animali in strutture che non permettano la posizione eretta, il decubito ed ogni altra postura tipica della specie, anche in caso di trasporto con veicoli, quest'ultimo nei limiti dell'art. 169 comma 6 del Codice della strada.

- b) trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, all'interno dei bagagliai delle auto chiusi a ripostiglio su tutti i lati o in rimorchi chiusi;
 - c) detenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria. Durante il periodo estivo il veicolo deve rimanere all'ombra e con i finestrini parzialmente abbassati per il periodo della sosta, avendo cura di evitare che possa sporgersi dal finestrino.
 - d) lasciare soli animali chiusi in autovetture o rimorchi, anche se all'ombra e con i finestrini aperti per un periodo di tempo che possa provocare loro sofferenza. In caso di animale chiuso in automobile o altro mezzo di trasporto, in manifesto stato di sofferenza, chiunque verifichi tale situazione è invitato a segnalare il fatto alla Polizia Municipale, che provvederà a mettere in atto gli interventi del caso necessari a garantire il benessere dell'animale.
 - e) detenere animali in isolamento, privandoli dei necessari contatti sociali tipici della specie di appartenenza o comunque in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
 - f) detenere animali in terrazze o balconi per più di sei ore giornaliere, ad eccezione degli uccelli in gabbia purché protetti dalle intemperie, isolarli abitualmente in rimesse o cantine, nonché segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
 - g) separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da Medici Veterinari.
 - h) addestrare o trattare animali ricorrendo a percosse, violenze, costrizioni fisiche o mediante l'utilizzo di strumenti cruenti.
 - i) ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale.
 - l) detenere animali da affezione a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.
6. E' considerato maltrattamento al fine del presente regolamento, privare gli animali di trattamenti sanitari necessari alla propria salute. E' considerato maltrattamento non ricorrere al Medico Veterinario ogni qualvolta lo stato di salute dell'animale lo richieda.
 7. Salvo che i fatti costituiscano maggiore reato, i Medici Veterinari che nell'esercizio della professione curano o visitano animali per lesioni o danni riferibili a maltrattamento di animali sono tenuti ad informare il servizio veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale o alle forze di Polizia
Al termine della carriera agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni o privati, vietando espressamente la possibilità di macellazione per quelli di regola utilizzati a fini alimentari ovvero l'abbandono e/o rinuncia a strutture pubbliche.
 8. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento (art. 182 comma 3 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.).

Art. 6 – Vivisezione di animali e Produzione, confezionamento Pelli e Pellicce

1. Il Comune di Sissa Trecasali supporta i principi e le finalità espresse dalla normativa vigente, promuovendo un'efficace azione di controllo e vigilanza sul territorio coordinata con le altre istituzioni pubbliche preposte, Provincia e Azienda U.S.L.
2. È vietato catturare animali randagi o vaganti per commercio o per scopi comunque diversi da quelli previsti dalle norme vigenti.
3. E' fatto divieto di utilizzare per la produzione o il confezionamento, vendere, acquistare o comunque a scopo produttivo o commerciale, pelli e pellicce etichettate ai sensi dell'elenco di cui all'allegato "A" del presente Regolamento o comunque provenienti da animali di affezione quali cani e gatti. Le violazioni di tali norme sono sanzionate anche ai sensi dell'art. 515 e 517 del Codice Penale e come integrati della Legge 20/07/2004 n.189.
4. E' fatto obbligo etichettare, con la chiara indicazione della specie animale utilizzata, tutti i capi e gli articoli di abbigliamento e i manufatti di qualsiasi genere e tipo nei quali vengano

utilizzati, in tutto o in parte, pelli e/o pellicce.

5. All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto sanzionato.

Art. 7 – Pet – Therapy

1. Il Comune di Sissa Trecasali riconosce e promuove le attività e terapie assistite con gli animali, effettuate e supportate da persone con competenze e conoscenze, conseguite con adeguati percorsi formativi, nel rispetto del benessere degli animali coinvolti e delle loro attitudini.
2. Le prestazioni degli animali coinvolti non devono comportare per l'animale fatiche o stress fisici e/o psichici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti o sfruttamento.
3. E' vietata, nelle attività o terapie assistite con animali l'utilizzazione di cuccioli di animali domestici che non abbiano raggiunto il novantesimo giorno di vita e comunque non prima del raggiungimento della maturità sessuale e in ogni caso l'utilizzo di cuccioli di animali selvatici ed esotici. E' inoltre vietato l'impiego di animali selvatici o esotici, di animali anziani, di femmine gravide e di animali in condizioni patologiche, acute o croniche, dal punto di vista medico o comportamentale.
4. Gli animali impiegati, sono sottoposti a controlli periodici, da parte di un medico veterinario in collaborazione con l'addestratore, volti ad accertare il permanere delle condizioni di salute e di benessere richieste. Gli animali che manifestano segni di malessere psico-fisico devono essere esclusi dai programmi.
5. Al termine della carriera agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni o privati, escludendo espressamente la possibilità di macellazione per quelli di regola utilizzati a fini alimentari.

Art. 8 – Abbandono di animali

1. Fatte salve le norme penali, é fatto divieto al proprietario e/o detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare cani e gatti o qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia autoctono che esotico, in qualunque parte del territorio comunale. Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani di proprietà ricoverati temporaneamente presso il canile, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.
2. Gli eredi in solido, in quanto successori ereditari di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, sono responsabili di animali già appartenuti al defunto/scomparso proprietario-detentore e non possono abbandonarli. Gli eredi in solido sono obbligati a provvedere a proprie spese al mantenimento, cura e benessere degli animali rimasti soli a seguito di scomparsa o decesso del proprietario-detentore nonché a regolarizzare la registrazione dell'animale all'anagrafe degli animali d'affezione
3. In caso di motivata impossibilità a detenere l'animale anche presso una struttura privata, gli eredi possono presentare formale e documentata comunicazione di rinuncia alla proprietà dell'animale al Comune che, valutata la situazione, potrà disporre il trasferimento dell'animale a una struttura di ricovero ovvero richiedere la collaborazione delle associazioni animaliste per l'adozione dell'animale.
4. La rinuncia/abbandono, è sempre onerosa a carico degli eredi ad eccezion fatta per gli eredi che documentino, nelle forme previste dagli art. 519 e seguenti del Cod. Civ., la rinuncia di eredità
5. Chiunque rinvenga sul territorio comunale un animale randagio o abbandonato è inviato ad avvisare il servizio comunale preposto ovvero la Polizia Municipale o altre forze dell'ordine.

Art. 9 – Avvelenamento di animali

1. Fatte salve le norme penali è fatto assoluto divieto a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose, o altre sostanze tossiche o irritanti, in luoghi accessibili ad animali, eccezione fatta per gli interventi di disinfestazione/derattizzazione, da eseguirsi comunque con modalità tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I Medici Veterinari liberi professionisti operanti all'interno del territorio di Sissa Trecasali hanno l'obbligo di segnalare all'AUSL competente, all'assessorato Ambiente del Comune di Sissa Trecasali, tutti i casi di avvelenamento, accertato o sospetto, di animali di cui vengono a conoscenza, indicando, ove possibile, la sintomatologia a carico dell'animale, le sostanze di cui si presume l'utilizzo e i luoghi in cui i suddetti avvelenamenti si sono verificati. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamento o spargimento di sostanze velenose dovrà segnalarlo all'AUSL competente e all'Assessorato Ambiente del Comune di Sissa Trecasali.
3. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamento o spargimento di sostanze velenose dovrà segnalarlo all'AUSL competente e all'Assessorato Ambiente del Comune di Sissa Trecasali.
4. I Medici Veterinari sono invitati a segnalare al Comune di Sissa Trecasali tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza, indicando quando possibile i sintomi, le sostanze sospette e il luogo in cui si è verificato l'avvelenamento.
5. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione Provinciale.
6. In caso di segnalata presenza di bocconi avvelenati nelle aree urbane il Sindaco provvederà ad intervenire per la bonifica e la segnalazione che riterrà di volta in volta necessaria e/o opportuna.

Art. 10 – Accattonaggio con animali

1. Sono vietati la detenzione e/o l'utilizzo di animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, se ricorrono le condizioni di maltrattamento, accertate da un medico veterinario, i proprietari degli animali di cui al comma primo saranno sottoposti alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1981. Sono comunque fatte salve le violazioni previste in materia dal Codice Penale.

Art. 11 – Attraversamento di animali

1. Le sedi stradali oggetto di frequente attraversamento da parte di animali dovranno essere appositamente segnalate mediante l'installazione di idonei cartelli e dissuasori di traffico.
2. Chiunque in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento procuri un danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, provocandone la morte o il ferimento, ha l'obbligo di fermarsi, e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, anche se persona coinvolta nell'incidente, come prescritto dall'art. 177 del codice della strada. L'evento deve essere segnalato agli organi di polizia locali affinché si possa provvedere al soccorso e/o alla rimozione dell'animale e, in ogni caso, individuare ove possibile, il proprietario.

3. Chiunque, accidentalmente, investa un animale provocandone la morte o il ferimento è comunque invitato a restare sul posto fino all'arrivo dei soccorritori.
4. Chiunque avvisti sul manto stradale un animale abbandonato ferito o incidentato è invitato a fermarsi, segnalare appositamente il soccorso e chiamare la Polizia Municipale quindi aspettare l'arrivo dei soccorritori.

Art. 12 – Modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico e di mezzi privati

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico, nel rispetto della normativa vigente e della disciplina che segue.
2. I cani, di qualunque razza e taglia, condotti dai proprietari sui mezzi di trasporto pubblico, devono essere dotati di guinzaglio e utilizzando la museruola; gli altri animali d'affezione possono essere trasportati soltanto se all'interno di appositi contenitori.
3. I proprietari o custodi a qualsiasi titolo, che trasportino animali sui mezzi pubblici, sono responsabili dei danni causati alle cose o a terzi. Essi dovranno avere cura che gli stessi non sporchino o non arrechino danni ai passeggeri. Chi accompagna l'animale è tenuto a salire sulla vettura munito di apposito materiale atto alla raccolta delle eventuali deiezioni. Il proprietario/detentore che sceglie di condurre il proprio animale in luoghi pubblici deve provvedere alla sua adeguata pulizia e sottoporlo alle normali profilassi antiparassitarie.
4. Non è consentito il trasporto di animali selvatici sui mezzi di trasporto.
5. Non è consentito il trasporto sui mezzi pubblici di cani che abbiano manifestato comportamenti aggressivi.
6. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di trasportare animali purché i relativi mezzi siano idonei all'uso, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.
7. E' vietato il trasporto di animali domestici in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di animali di affezione, in numero pari o superiore a due, solamente se rinchiusi in apposite gabbie o nel vano posteriore, isolato dal posto del conducente mediante una rete divisoria, o mediante l'ausilio di opportuni kit di sicurezza omologati, così come disposto dal Nuovo Codice della Strada.
8. Sono sempre ammessi i cani di qualsiasi taglia che accompagnano le persone non vedenti.

Art. 13 – Mostre, spettacoli e manifestazioni con l'utilizzo di animali

1. Sono consentite manifestazioni che prevedano l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche solo se debitamente autorizzate dagli organi competenti, così come previsto dalla normativa vigente in materia.
2. E' assolutamente vietato utilizzare a qualsiasi livello, offrire come premio, vincita, omaggio, o a titolo di promozione, animali sia cuccioli che adulti, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, nell'ambito di qualunque tipo di intrattenimento, gioco, spettacolo, sagre, luna park o attività commerciale. E' altresì vietata la cessione, a qualunque fine, come pure l'utilizzazione o esposizione a titolo di richiamo o attrazione, di animali in ambienti o luoghi pubblici (l.r. n. 5 del 17 febbraio 2005, art.7).

Art. 14 – Esposizione di animali al di fuori mostre o spettacoli o manifestazioni.

1. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, autorizzati alla vendita di animali, di esporre in vetrina animali in modo permanente; è ammesso mantenere animali in vetrina per un periodo uguale o inferiore alle quattro ore giornaliere. Al fine di consentire la vigilanza, l'esercente

dovrà affiggere apposito avviso, ben visibile all'esterno del locale, in cui sono indicati gli orari di esposizione. E' fatto altresì obbligo all'esercente di riparare gli animali esposti in vetrina dal sole e dalla luce elettrica diretta. E' sempre vietato esporre animali di età inferiore a 4 mesi e sprovvisti di idonea copertura vaccinale. Inoltre l'esercente deve disporre di adeguati spazi per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione in vetrina.

2. L'esercente dovrà garantire sempre condizioni igieniche e microclimatiche idonee alle varie specie, cibo, acqua, lettiera sufficienti, come stabilito dalla normativa regionale in materia.
3. Nell'ambito delle attività commerciali autorizzate alla vendita di animali sia fisse, ambulanti ed occasionali, gli animali dovranno essere protetti dal sole e dalle intemperie, dovranno venire loro forniti cibo, acqua e lettiera sufficienti. E' obbligo dell'esercente garantire agli animali idonea copertura vaccinale, comprovata da relativa documentazione sanitaria. E' sempre obbligo dell'esercente garantire la certificazione di provenienza dell'animale posto in vendita e l'identificazione dello stesso laddove obbligatoria.
4. E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti gli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (ristoranti, centri commerciali, discoteche ecc.), esclusi gli acquari.

Titolo III – CANI

Art. 15 – Tutela della popolazione canina

1. L'Amministrazione comunale di Sissa Trecasali, ai sensi della normativa vigente – “Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo” 14 agosto 1991, n. 281, L.r. 7 aprile 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, L.r. 17 Febbraio 2005, n. 5 “Norme a tutela del benessere animale” – in collaborazione con AUSL Ordine dei Medici Veterinari, Associazioni protezionistiche e gruppi riconosciuti di volontari, promuove una serie di interventi atti a migliorare la convivenza uomo – animale in ambito urbano e in particolare:
 - a. favorisce interventi per la tutela e la vigilanza contro il maltrattamento della popolazione canina, opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione, il rispetto e il valore della corretta convivenza fra popolazione canina e uomini;
 - b. attua la gestione dell'anagrafe canina coerentemente alle disposizioni della l.r. 27/200 e s.m.i.
 - c. promuove il ricovero, cura e tutela degli animali randagi
 - d. promuove campagne di sterilizzazione per la limitazione delle nascite degli animali randagi.

Art. 16 – Attività motoria dei cani

1. Coloro che detengono cani hanno l'obbligo di garantire l'opportuna attività motoria, secondo le caratteristiche fisiologiche ed etologiche della razza d'appartenenza, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 21 “Obbligo di raccolta delle deiezioni”.
2. I cani domiciliati in appartamento e quelli custoditi in box dovranno poter effettuare regolari uscite quotidiane per consentire loro un adeguato sgambamento e la necessaria attività motoria.

Art. 17 – Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri

1. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata permanenza dell'animale e a soddisfarne le esigenze fisiologiche ed etologiche.
2. I box di ricovero, di dimensioni proporzionate alla mole e alle attitudini della razza, devono

essere di dimensioni tali da permettere il libero movimento oltre ad essere opportunamente inclinati per il drenaggio. I box devono essere dotati di una adeguata copertura ombreggiante e di pavimentazione parzialmente realizzata con materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo. Le deiezioni, sia liquide che solide, devono essere asportate e smaltite correttamente. La pavimentazione dei box non può essere costituita da elementi fessurati che possano arrecare danni all'animale.

3. Il ricovero (cuccia) deve essere riparato dalle intemperie e di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, coibentato e sollevato dal suolo, non esposto al sole e sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto o dell'area cortiliva ove possibile riparata sui 3 lati. Le cucce di cemento sono ammesse solo se munite al loro interno di apposita pavimentazione di legno e se sollevate da terra.
4. Di norma i cani non devono essere tenuti alla catena. Qualora ciò si rendesse eccezionalmente necessario per l'incolumità sia del cane che delle persone, la stessa catena deve avere una lunghezza non inferiore ad otto metri, misurati con la catena posta a terra; la catena deve essere scorrevole su un cavo aereo e dotata di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà comunque consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole del cibo e dell'acqua. Tra l'attacco della catena e il cane non devono frapporsi piante, cuccia o altro ostacolo che possa causare l'avvolgimento del cane.
5. In ogni caso i cani tenuti alle condizioni di cui al precedente comma devono poter essere liberati almeno una volta al giorno.

Art. 18 – Modalità di fruizione delle aree pubbliche e delle aree verdi pubbliche

1. E' consentito l'accesso alle aree verdi pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, ad esclusione di giardini, spazi verdi, parchi giochi, piazzole, luoghi pubblici, anche non recintati, dove siano dislocati giochi per bambini, ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo, sempre nel rispetto degli obblighi imposti dall'art. 21 "Obbligo di raccolta delle deiezioni" del presente Regolamento. È sempre vietata la presenza di cani nei luoghi contraddistinti da idoneo cartello che ne vieti in modo chiaro la presenza.
2. E' fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio.
3. In caso di cani che abbiano manifestato comportamenti aggressivi, o appartengano all'elenco delle razze ritenute pericolose è fatto obbligo di utilizzare anche la apposita museruola.

Art. 19 – Aree riservate ai cani - "Disciplina utilizzo di tutte le aree comunali adibite alla sgambatura dei cani"

All'interno delle aree devono essere rispettate le seguenti norme comportamentali:

1. l'accesso all'area pubblica riservata alla sgambatura dei cani è sempre consentito salvo chiusure temporanee nei periodi di manutenzione, disinfestazione e disinfezione o in caso di pericolo o calamità naturali resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica o con avviso pubblico.
2. l'area è da considerarsi spazio dedicato esclusivamente alla sgambatura e ricreazione dei cani; pertanto al fine di garantirne la sicurezza e corretta funzionalità, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori di cui al successivo punto 3).
3. l'accesso è consentito a tutti i cittadini in possesso di cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti in materia e delle leggi preposte.
4. È vietato l'accesso ai cani che hanno già morso e aggredito e che sono stati raggiunti da provvedimenti restrittivi. Non introdurre comunque cani aggressivi o evitarne l'ingresso se sono presenti altri cani.
5. Il proprietario/detentore è unico responsabile dei danni causati a persone e animali e cose

- provocati dalla permanenza sua e del cane accompagnato, nell'area di sgambatura.
6. Nell'area riservata i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente sotto il vigilante controllo del proprietario/detentore, che deve evitare che i cani costituiscano pericolo per le persone, cose o per gli altri animali: a tale fine deve essere presente anch'egli all'interno dell'area.
 7. L'accompagnatore, così come previsto per tutte le aree di uso pubblico, deve raccogliere gli escrementi del cane con idonei involucri o sacchetti, che deve avere con sé, e riporli chiusi negli appositi contenitori (anche per evitare l'eventuale trasmissione di malattie parassitarie).
 8. Il proprietario/detentore deve entrare ed uscire dall'area con l'animale al guinzaglio.
 9. Il cancello, entrando ed uscendo dall'area deve essere sempre mantenuto chiuso.
 10. Dentro l'area i cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio purché sotto il controllo dell'accompagnatore.
 11. La museruola deve essere tenuta a portata di mano insieme al guinzaglio.
 12. E' consentito l'accesso solo a cani vaccinati e si consiglia l'utilizzo di idonei antiparassitari.
 13. Evitare di far accedere nell'area cani di sesso femminile nel periodo del calore, animali malati o convalescenti.
 14. Devono essere evitati giochi che possono eccitare i cani al punto da farli azzuffare tra loro.
 15. Gli oggetti utilizzati per l'intrattenimento del proprio cane (palline, ecc..) non devono essere dimenticati nell'area.
 16. Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).
 17. In tutta l'area è vietato introdurre mezzi motorizzati e biciclette, ad esclusione di quelli utilizzati per la manutenzione dell'area stessa da parte del personale addetto.
 18. Deve essere consentita la verifica del cane da parte del servizio di vigilanza.
 19. I bambini che accedono all'area devono essere sotto la supervisione di un adulto.
 20. E' vietato alle persone ed ai bambini l'utilizzo dei giochi, qualora presenti nell'area, che sono destinati esclusivamente ai cani.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per incidenti e danni a persone, cose o animali, derivanti dalla conformazione dell'area in cui il proprietario/detentore di cani accede consapevole dello stato di fatto e delle strutture ivi esistenti. Le responsabilità penali, civili ed amministrative per eventuali danni causati dai cani rimangono ad esclusivo carico dei rispettivi proprietari/detentori.

La Polizia Municipale e le guardie zoofile possono svolgere in qualunque momento controlli ed ispezioni all'interno delle aree di sgambatura dei cani nonché applicare sanzioni amministrative e/o accertamenti per le violazioni in merito alla gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia e il decoro del territorio.

Pur non declinando una scansione temporale di permanenza si fa appello al senso di civico rispetto reciproco perché la durata dell'occupazione dell'area con il proprio cane non sia in contrasto con quella di altri fruitori, se non compatibile a presenza contemporanea.

Art. 20 – Accesso degli animali nei pubblici esercizi

1. I cani, accompagnati dal proprietario, o dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, in tutti i locali dove si svolge un'attività commerciale e nei pubblici esercizi, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti ed, in particolare, le prescrizioni dettate in materia dall'autorità sanitaria.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali nei pubblici esercizi, devono farlo utilizzando il guinzaglio e, in caso di cani che abbiano manifestato

- comportamenti aggressivi, anche l'apposita museruola.
3. E' facoltà del gestore/titolare del pubblico esercizio non ammettere gli animali all'interno proprio locale esponendo all'esterno apposito divieto, potranno in tal caso dotarsi di adeguate soluzioni all'esterno su aree private di pertinenza.

Art. 21 – Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I conduttori o detentori di cani, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida per non vedenti, hanno l'obbligo di raccogliere qualunque deiezione dei loro animali immediatamente con apposita paletta e, servendosi di involucri idonei, depositarli nei pubblici raccoglitori dei rifiuti solidi.
2. I conduttori di cani devono avere con sé l'apposito raccoglitore delle deiezioni monouso "paletta" e l'involucro di plastica dentro cui depositare gli escrementi.

Art. 22 – Rinuncia di proprietà

1. Qualora il proprietario del cane, per gravi e documentate esigenze, debba rinunciare alla proprietà, così come previsto dall'art. 12 della Legge Regionale n. 27/2000, deve fare richiesta al Comune, allegando idonea documentazione a giustificazione della rinuncia.
2. L'Ufficio preposto, valutate le giustificazioni addotte, potrà accogliere la domanda di rinuncia e disporre il trasferimento dell'animale a una struttura di ricovero, non appena possibile, in base a specifica lista d'attesa, e richiedere la collaborazione delle associazioni animaliste per l'adozione dell'animale rinunciato.
3. La sterilizzazione dell'animale, se non già effettuata, sarà posta a carico del cedente, sarà altresì posta a carico del cedente, a risarcimento delle spese di mantenimento e cura dell'animale un onere pecuniario una tantum d'importo stabilito dalla Giunta comunale che, con proprio atto, disporrà l'entità della spesa di mantenimento degli animali rinunciati in base alle caratteristiche dell'animale e alle motivazioni addotte dal proprietario,
4. In caso di accettazione della rinuncia di proprietà definitiva, anche di cucciolate non giustificata da inderogabili necessità, l'autorità competente potrà emettere provvedimento motivato che vieti all'interessato la detenzione di animali d'affezione.
5. Nel caso la rinuncia di proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, sarà emesso motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani all'interessato.

Art. 23 – Ritrovamento di cani smarriti ed altri animali domestici di affezione

1. I cani vaganti nel territorio comunale sono catturati con le modalità previste dalla legislazione vigente e ricoverati presso l'identificazione di apposite strutture. Gli animali regolarmente identificati con microchip o tatuaggio, ovvero non identificati ma dei quali sia possibile risalire al proprietario o detentore, sono restituiti al proprietario o detentore previo il previsto pagamento delle spese di mantenimento e cura oltre alle eventuali spese sanitarie sostenute dal Comune, fatta salva l'eventuale irrogazione di sanzione amministrativa per mancata iscrizione del cane all'anagrafe degli animali d'affezione e/o per la mancata custodia dell'animale.
2. A seguito del ritrovamento di un animale diverso dal cane, identificato con microchip, ovvero non identificato ma del quale sia comunque possibile risalire al proprietario o detentore, si provvederà alla restituzione dell'animale al proprietario o detentore a fronte del pagamento delle spese di mantenimento e cura sostenute dal Comune.

3. Il Comune di Sissa Trecasali, attraverso l'ufficio a ciò preposto, si adopera per il ritrovamento di animali smarriti mediante gli idonei sistemi di divulgazione.

Art. 24 – Decesso di proprietario di cani

1. In caso di decesso o scomparsa del proprietario di cani, tutti gli eredi in solido, in quanto successori ereditari di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del defunto, hanno l'obbligo di provvedere, entro 30 giorni, a comunicare il passaggio di proprietà dell'animale all'anagrafe degli animali d'affezione del Comune di Sissa Trecasali.
2. Gli eredi in solido hanno altresì l'obbligo di provvedere al mantenimento e cura degli animali rimasti soli già di proprietà del deceduto o scomparso.
3. L'eventuale rinuncia da parte degli eredi potrà essere valutata dal Comune di Sissa Trecasali nelle forme e modalità di cui all'articolo 22 "Rinuncia di Proprietà".
4. L'eventuale rinuncia degli eredi avverrà sempre in forma onerosa a carico degli stessi in solido.

Titolo IV – GATTI

Art. 25 – Tutela e controllo della popolazione felina

1. Il Comune di Sissa Trecasali, ai sensi della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" 14 agosto 1991, n. 281, L.r. 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", L.r. 17 febbraio 2005, n. 5 "Norme a tutela del benessere animale", 16 contribuisce alla tutela della salute dei gatti randagi, nonché alla salvaguardia delle colonie feline presenti sul territorio, anche tramite le associazioni di volontariato animaliste.
2. Le colonie feline di norma non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente dimorano. Qualora comprovate e documentate esigenze sanitarie ne imponessero l'allontanamento, qualsiasi decisione dovrà essere adottata di comune accordo con il Servizio Veterinario AUSL competente e con le Associazioni animaliste presenti sul territorio.
3. Il Comune di Sissa Trecasali, assicura, d'intesa con l'AUSL, direttamente o tramite convenzioni con le Associazioni animaliste locali, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul territorio di competenza.
4. Il Comune di Sissa Trecasali, collabora con il Servizio Veterinario dell'AUSL, cui compete effettuare le campagne di sterilizzazione dei gatti al fine di contenere le nascite. Gli animali catturati sono sottoposti ad indagini diagnostiche per valutare il loro stato di salute. Successivamente, gli stessi animali vengono reinseriti nel loro habitat naturale e identificati come previsto dalla Legge regionale 27/2000.
5. E' assolutamente vietato l'utilizzo di felini in stato di libertà per scopi di sperimentazione.
6. Il Comune di Sissa Trecasali si adopera affinché la soppressione dei gatti in libertà avvenga esclusivamente alle condizioni definite dalla normativa vigente.

Art. 26 – Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto detenere i gatti, anche per breve periodo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. E' altresì vietato segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere, nonché tenerli legati o, in ogni caso, maltrattarli.
2. Sono assolutamente perseguiti i casi di abbandono e di maltrattamento dei gatti.
3. L'abbandono di cuccioli e la palese mancanza di custodia dei gatti di proprietà privata e da considerarsi abbandono di animali.

4. Nel caso i gatti vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto invito ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Art. 27 – Gestione colonie feline

1. Il Comune di Sissa Trecasali riconosce l'attività volontaria dei cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi. Al fine di tutelare la salute pubblica, gli stessi sono tenuti ad informare della propria attività la Polizia Municipale.
2. Al personale volontario è permesso l'accesso per la somministrazione degli alimenti e per la cura dei gatti nelle aree pubbliche consentite.
3. Il personale volontario di cui al comma 2 è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e materiale organico deperibile, provvedendo altresì alla pulizia della zona dopo la somministrazione di ogni pasto, alla rimozione di avanzi di cibo e, possibilmente, dei contenitori degli alimenti. Eventuali cucce o mangiatoie, laddove si ritengano necessarie, potranno essere posizionate solo se autorizzate dall'ufficio comunale competente, nel totale rispetto di igiene e decoro.
4. L'accesso del personale volontario a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario, che, tuttavia, in caso di divieto d'accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti appartenenti alla colonia felina dalla sua proprietà.
5. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina.
6. Le Associazioni animaliste che gestiscono le colonie feline, possono rivolgersi alle mense delle scuole o delle pubbliche amministrazioni, previo assenso del responsabile/referente e predisposizione di protocollo per il prelievo dei cibi autorizzato dall'Azienda U.S.L..

Sono favoriti i prelievi da aziende private e da esercizi commerciali dei residui e delle eccedenze di cibo (cotto e crudo) non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e di generi alimentari non consumati, idonei all'alimentazione degli animali componenti le colonie feline suddette.

7. Coloro che intendono eseguire nuove opere edili o interventi di ristrutturazione, i cui effetti ricadano in aree interessate dalla presenza comprovata di colonie feline, devono darne comunicazione al Comune di Sissa Trecasali, prima dell'inizio dei lavori, affinché si possa provvedere ad un'idonea ricollocazione temporanea o definitiva della colonia stessa. Dovrà in ogni caso essere consentito ai referenti di colonia di continuare a svolgere la completa attività di gestione degli animali.

Art. 28 – Decesso del proprietario di gatti

1. In caso di decesso o scomparsa del proprietario, tutti gli eredi in solido, in quanto successori ereditari di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del defunto, hanno l'obbligo di provvedere al mantenimento e cura degli animali rimasti soli già di proprietà del deceduto o scomparso.
2. L'eventuale rinuncia da parte degli eredi potrà essere valutata dal Comune di Sissa Trecasali e nel caso valuti giustificata la rinuncia, contattare i volontari del territorio per ricercare nuova adozione.
3. L'eventuale rinuncia degli eredi avverrà sempre in forma onerosa a carico degli stessi in solido fra loro.

Titolo V – VOLATILI

Art. 29 – Detenzione di volatili

1. Non devono essere tenuti e/o rinchiusi i volatili nati liberi. Quelli appartenenti a specie sociali

- vanno mantenuti nel rispetto della specie etologica alla quale appartengono.
2. Le gabbie che ospitano i volatili devono essere poste in luogo areato e luminoso, al riparo dalle intemperie e dalla luce diretta del sole, in un punto non isolato della casa. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore. E' vietato lasciare all'aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici senza adeguata protezione.
 3. Per garantire l'esercizio delle funzioni motorie, due lati di una gabbia che comprenda uno o due volatili adulti dovranno essere come minimo il quintuplo, e due lati come minimo il triplo, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande, ed in ogni caso non deve venire impedito il volo; ad ogni esemplare in più, le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%. Tali disposizioni non si applicano nei casi di viaggio a seguito del proprietario oppure di trasporto/ricovero per esigenze sanitarie.
 4. All'interno della gabbia i contenitori di acqua e di cibo devono essere giornalmente riforniti. All'interno dovrà essere collocato un apposito rifugio.
 5. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.

Art. 30 – Controllo della popolazione di colombi in ambiente urbano

1. Al fine di ridurre i disagi causati dall'eccessiva presenza di piccioni, si avviano e realizzano campagne di contenimento e monitoraggio sanitario di tali volatili con metodi incruenti, fatto salvo casi eccezionali o che arrechino problemi di igiene e salute pubblica.
2. Per tutelare l'aspetto igienico-sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
 - è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti ai piccioni;
 - è fatto divieto su tutto il territorio comunale di abbandonare residui di alimenti o rifiuti al di fuori degli spazi consentiti;
 - è fatto obbligo ai proprietari di edifici di rimuovere il guano dei piccioni dalle loro proprietà, nonché di effettuare accurate operazioni di sanificazione e disinfezione delle aree interessate.

Art. 31 – Tutela di specie protette quali rondine, rondone e falco cuculo

1. E' fatto divieto a chiunque di distruggere i nidi e le uova di rondine, rondone e falco cuculo.
2. Sono ammesse deroghe al divieto di cui al comma 1 solo al di fuori del periodo di nidificazione (dal 15 Marzo al 15 Settembre), in caso di restauro o ristrutturazione di immobili, previo assenso degli uffici competenti del Comune di Sissa Trecasali e comunque a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

Titolo VI - ANIMALI ACQUATICI

Art. 32 – Ittiofauna

1. E' assolutamente vietato lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie.
2. E' altresì vietato inserire l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa.
3. E' fatto divieto di conservare ittiofauna viva fuori dall'acqua anche se posta su ghiaccio e/o frigorifero, con esclusione delle specie di cui all'art. 4 del d.lgs. 30.12.1992, n.531.
4. Le suddette norme sono valide sia per le attività commerciali di ristorazione sia per i privati cittadini.

Art. 33 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. E' fatto obbligo di mantenere l'ittiofauna in vasche di dimensioni adeguate al soggetto più grande presente: la lunghezza minima del contenitore deve essere 5 volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande. Se si supera il numero di 3 esemplari, le dimensioni minime sono aumentate del 25% per ogni animale aggiunto.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e la cui temperatura devono essere adeguate alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. I pesci negli acquari devono essere alimentati secondo le caratteristiche tipiche della specie a cui appartengono.

Art. 34 – Tartarughe acquatiche

1. E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche o palustri di origine alloctona di inviare comunicazione ai competenti organi ed enti.
2. E' fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualunque struttura artificiale o nell'ambiente.

Art. 35 – Detenzione Tartarughe

1. Ai proprietari e/o detentori di testuggini terrestri è vietato detenerle in un ambiente sporco, privarle della luce del sole (devono però potere accedere anche a zone d'ombra), o della lampada per rettili, tenerle in posizione precaria (le tartarughe non hanno concezione del vuoto);
2. I proprietari e/o detentori di tartarughe d'acqua dolce devono dotarsi di un adeguato acquaterrario.

Titolo VII – RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 36 – Conigli – modalità di detenzione

1. E' vietata la detenzione permanente di conigli da affezione in gabbia, deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.
2. I conigli di compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o buio.
3. Le gabbie devono avere dimensione abbastanza ampia da consentire all'animale di muoversi agevolmente. Le gabbie devono altresì essere di materiale atossico e resistente, devono avere il fondo non interamente a griglia, ma, almeno per due terzi coperto da materiale assorbente e atossico ed essere riparate dai fenomeni atmosferici.
4. E' vietato posizionare le gabbie contenente i conigli in isolamento, privandoli dei necessari contatti sociali o comunque in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

Art. 37 – Furetti – modalità di detenzione

1. E' vietata la detenzione permanente di furetti in gabbia, deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.
2. Le gabbie di detenzione devono essere di dimensioni adeguate, tali da consentire all'animale di muoversi agevolmente e poste in luoghi con parametri microclimatici congrui alle esigenze fisiologiche della specie. All'interno i contenitori di acqua e alimenti devono essere adeguatamente riforniti.
3. E' vietato posizionare le gabbie contenente i furetti in isolamento, privandoli dei necessari contatti sociali o comunque in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

Art. 38 – Piccoli roditori – modalità di detenzione

1. Le gabbie di detenzione devono essere di dimensioni adeguate, tali da consentire all'animale di muoversi agevolmente e poste in luoghi con parametri microclimatici congrui alle esigenze fisiologiche della specie. All'interno i contenitori di acqua e alimenti devono essere adeguatamente riforniti.
2. E' vietato posizionare le gabbie contenente i piccolo roditori in isolamento, privandoli dei necessari contatti sociali o comunque in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

Titolo VIII – EQUIDI

Art. 39 – Dimensioni dei box e della posta

I box e la posta devono avere dimensioni proporzionali alle dimensioni degli animali ai sensi della normativa vigente.

Art. 40 – Modalità di detenzione

1. Le modalità di detenzione devono rispettare i seguenti criteri:
 - a) L'altezza dei ricoveri deve essere proporzionale alle caratteristiche dell'animale.
 - b) E' vietato custodire i cavalli sempre legati in posta.
 - c) Gli equidi detenuti all'aperto devono disporre di idonei ripari dalle intemperie e dalla calura estiva.
 - d) I cavalli detenuti nei box devono avere accesso ad un'area esterna per tutta la durata della giornata.
 - e) Gli equidi devono sempre avere acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in base alle loro esigenze fisiologiche.

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 – Sanzioni

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dell'ordinamento dello Stato e le sanzioni già stabilite dalle Leggi statali e dalle Leggi della Regione Emilia-21 Romagna, chi contravviene alle disposizioni di cui al presente Regolamento è passibile delle seguenti sanzioni amministrative, differenziate a seconda della loro gravità:

Violazione Riferimento Importo minimo Importo massimo

- Mancata comunicazione nascita cuccioli Articolo 4 Regolamento € 50,00 € 300,00
 - Mancata iscrizione obbligatoria anagrafe degli animali d'affezione Articolo 4 comma 7 Regolamento € 77,00 € 232,00
 - Mancata osservanza norme di identificazione - microchip Articolo 4 comma 8 Regolamento € 51,00 € 154,00
 - Mancata comunicazione di smarrimento o sottrazione dell'animale Articolo 4 comma 8 ter Regolamento € 51,00 € 154,00
 - Mancata comunicazione del decesso o della cessione definitiva dell'animale Articolo 4 comma 8 quater Regolamento € 51,00 € 154,00
 - Abbandono cani, gatti o qualsiasi altro animale Articolo 8 commi 1 e 2 Regolamento € 1.032,00 € 5.164,00
 - Violazione dei doveri generali del Regolamento Articolo 4 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10; Articolo 16 commi 1 e 2; Articolo 17 Regolamento € 50,00 € 300,00
 - Maltrattamento animali Articolo 5 Regolamento € 150,00 € 500,00
 - Confezione, detenzione e distribuzione bocconi, esche avvelenate e altre tipologie materiale contenente veleni o sostanze tossiche Articolo 9 comma 1 Regolamento € 3000,00 € 1.800,00 fatto salvo quanto previsto dagli artt. 544 bis, ter, 674 Codice Penale Accattonaggio con animali Articolo 10 Regolamento € 50,00 € 300,00
 - Comportamenti vietati sui mezzi di trasporto pubblico e dei mezzi privati Articolo 12 commi 2, 3, 4, 5 e 7 Regolamento € 50,00 € 150,00
 - Mostre Spettacoli e manifestazioni con utilizzo di animali Articolo 13 Regolamento € 100,00 € 300,00
 - Violazione degli obblighi inerenti l'esposizione degli animali Articolo 14 commi 1, 2, 3 e 4 Regolamento € 100,00 € 250,00
 - Violazione delle norme di fruibilità delle aree verdi pubbliche e delle norme relative alle aree attrezzate destinate ai cani Articolo 18 commi 1, 2 e 3 Articolo 19 Regolamento € 100,00 € 600,00
 - Violazione norme delle norme sulle deiezioni Articolo 21 commi 1 e 2 Regolamento € 50,00 € 300,00
 - Violazione norme a tutela dei gatti della popolazione felina e dei gatti di proprietà Articolo 25 commi 2 e 5; Articolo 26 commi 1, 2, 3 e 4 Regolamento € 150,00 € 500,00
 - Violazione norme poste a tutela delle colonie feline Articolo 27 commi 3, 5 e 7 Regolamento € 150,00 € 500,00
 - Violazione norme a tutela dei volatili Articolo 29 Regolamento € 100,00 € 300,00
 - Violazione norme igiene spazi imbrattati da volatili Articolo 30 comma 3 Regolamento € 100,00 € 300,00
 - Violazione norme poste a tutela di specie protette quali rondine, rondone e balestruccio Articolo 31 commi 1 e 2 Regolamento € 100,00 € 300,00
 - Violazione norme poste a tutela degli animali acquatici Articolo 32 Articolo 33 Regolamento € 50,00 € 250,00
 - Violazione norme sulle tartarughe acquatiche Articolo 34 commi 1 e 2 Articolo 35 commi 1 e 2 Regolamento € 50,00 € 250,00
 - Violazione norme su roditori, lagomorfi e mustelidi Articolo 36 Articolo 37 Regolamento € 50,00 € 250,00
 - Violazione norme su equidi Articolo 39 Articolo 40 Regolamento € 50,00 € 250,00.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge, sono riscossi dal Comune di Sissa Trecasali ed acquisiti al bilancio comunale con destinazione primaria alle finalità di cui al presente Regolamento.
3. Ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui sopra trova applicazione la legge n.689/1981 ed è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla

notificazione della violazione.

Art. 42 – Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, ciascuno per le proprie competenze, il personale del Servizio Veterinario dell'Azienda AUSL, gli Agenti di Polizia Municipale, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, i Carabinieri e le Guardie Zoofile Volontarie dell'ENPA

Art. 43 – Integrazioni e modifiche

Il presente Regolamento è modificato o integrato per uniformarsi a nuove situazioni ambientali e a eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali.

Allegato A Elenco delle possibili diciture con le quali sono etichettate le pellicce di cani e gatti

- asian jackal
- asian wolf
- asiatic raccoon dog
- canis latrans
- canis lupus
- china wolf
- chinese fur
- corsac fox
- dogues du china
- gae-wolf
- goupee
- gou-pee
- goyangi gubi housecat katzenfelle
- kou pi
- lamb skin
- loup d'asie
- mongolian dog
- mountain cat
- mountain goat skin
- pelliccia di cane della mongolia
- pemmern wolf
- pommern wolf
- sakhon nakhon lamb skin
- sobaki
- special skin
- vera pelliccia
- volpe azzurra
- wild cat
- wolf of asia
- pelliccia non proveniente da specie protette di cui alla convenzione di washington